

## Capitolo 2

# LA TUTELA DEL PATRIMONIO

→ 12 Palazzo della Signoria, 1299-1314 ca., Firenze

### La proprietà dei beni culturali e il regime del vincolo

I beni culturali vengono considerati un patrimonio collettivo, è dunque compito di tutti i cittadini operare per la loro salvaguardia, affinché possano essere conservati e

preservati nella forma più integra possibile per le generazioni future. Il compito della salvaguardia è svolto in prima istanza dallo Stato: attraverso enti a ciò preposti, individua i beni culturali, ne riconosce l'interesse pubblico e li pone sotto la tutela del vincolo legislativo. La procedura di individuazione del bene e il tipo di vincolo esercitato, però, variano a seconda del tipo di proprietà esercitata sul bene stesso. A questo riguardo la legge italiana individua tre diverse categorie: i beni pubblici, di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, quelli di proprietà privata e quelli della Chiesa.

**Beni pubblici** I beni di proprietà pubblica si suddividono in demaniali e patrimoniali. Ai beni demaniali appartengono tutti quei beni immobili che per loro natura hanno una destinazione d'uso completamente pubblica e gratuita, come ad esempio le piazze, le strade, i litorali marittimi, ecc. Si definiscono invece patrimoniali tutti quei beni che costituiscono il patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali: le opere d'arte mobili ma anche i monumenti, i palazzi storici [→12], le caserme, gli edifici religiosi soppressi al culto.

Compatibilmente con il loro uso istituzionale e con la loro tutela, tutti questi beni sono destinati alla fruizione pubblica e non possono in alcun modo essere venduti o alienati, anche se è prevista la possibilità di un trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

**Beni privati** Opere d'arte, edifici storici, musei e biblioteche possono anche appartenere a una persona fisica o a un ente giuridico (ad esempio una società per azioni o una fondazione bancaria). Il Codice civile, come anche il Codice per i beni culturali e del paesaggio, regola con molta chiarezza le competenze e le attività consentite ai proprietari di beni di cui sia stato riconosciuto dagli enti preposti il valore storico-artistico [→13]. Trattandosi, infatti, di beni che hanno anche un interesse pubblico, non possono essere venduti o esportati senza l'autorizzazione statale; i proprietari,



↓ 13 «La cacciatrice addormentata», gruppo in porcellana di Capodimonte, 1755-59, Collezione privata



Passato all'asta da Christie's nel maggio 2006 con un prezzo di base stimato intorno ai 45.000 euro, questo piccolo gruppo in porcellana di Capodimonte costituisce l'esempio di un bene legato al mercato del collezionismo privato, il cui alto valore storico-artistico è confermato dal considerevole prezzo monetario.

inoltre, sono sottoposti all'obbligo della tutela del bene e devono garantirne quanto più possibile lo stato di conservazione e la pubblica godibilità.

Il ministero per i Beni e le Attività culturali attraverso i suoi organi periferici, le Soprintendenze, esercita un'azione di controllo sui beni di proprietà privata, intervenendo anche in caso di restauro o, quando si tratta di opere architettoniche, di eventuali trasformazioni d'uso. Per tutti i soggetti privati che violano gli obblighi previsti dalla legge, sono previste specifiche sanzioni amministrative ed economiche.



← **14** Guccio della Mannaia, Calice, 1288-1292, argento dorato sbalzato e smalti, Perugia, Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco, Assisi

*Il raffinato calice realizzato da Guccio della Mannaia alla fine del XIII secolo è uno dei più celebri oggetti liturgici di proprietà ecclesiastica conservati in Italia, essendo uno dei pochi pezzi di epoca così antica di cui sono conosciuti con certezza autore e data di produzione.*

**Beni di proprietà di enti ecclesiastici** Gran parte del patrimonio artistico italiano è conservato nelle chiese e negli edifici sacri; la sua proprietà è, dunque, di competenza ecclesiastica. I **beni ecclesiastici** comprendono innanzitutto luoghi ed edifici per il culto, cioè cattedrali, basiliche, santuari, chiese, pievi, oratori e cappelle ma anche conventi e monasteri, oltre che palazzi vescovili, seminari e parrocchie. Vi sono poi tutti gli oggetti legati alle funzioni liturgiche e alla decorazione delle chiese, opere plastiche e pittoriche, che costituiscono un'importante testimonianza delle tradizioni e della cultura italiane spesso di altissimo valore storico-artistico [→14]. Non tutto questo patrimonio è ancora conservato nelle chiese; motivi di sicurezza ed esigenze legate al culto hanno portato alla decisione di trasferire parte di queste ricchezze in luoghi adatti alla loro conservazione, dando così vita ai numerosi musei d'arte sacra che caratterizzano la nostra penisola. Anche la Chiesa, come i proprietari privati, è soggetta a vincoli e obblighi di legge.

**Il valore dei beni e il vincolo d'interesse** La nozione di «bene» culturale espressa dalla Commissione Franceschini (cfr. p. 2), che sostituiva quella più generica di «cosa» utilizzata in precedenza, ne evidenzia non solo il valore storico-artistico, ma richiama anche un concetto di redditività dei beni culturali che, se opportunamente valorizzati, possono contribuire alla crescita sociale della collettività e alla ricchezza del paese.

Ma come sono individuati i beni culturali ritenuti di interesse pubblico che devono essere protetti, conservati e sottoposti a tutela? Si tratta di un'operazione di verifica complessa, frutto di un giudizio che cambia con il tempo e con il mutare delle condizioni legislative e storico-sociali, che viene compiuta in casi particolari dal ministero per i Beni e le Attività cul-



↑ **15** Guido Reni, «Predica del Battista», olio su tela, cm 124 x 93, Collezione privata, già Roma, Collezione Vivetti

*Attribuito con certezza dalla critica al pittore Guido Reni e dotato di una ricca bibliografia, il dipinto, proveniente da una collezione privata e passato sul mercato antiquariale nel novembre del 2006, è un esempio di bene vincolabile dalla dichiarazione d'interesse per il suo alto valore storico-artistico.*

turali attraverso la **dichiarazione d'interesse**, a seguito della quale i beni vengono assoggettati a **vincolo**, diventando a tutti gli effetti patrimonio della collettività. Il proprietario di un bene cui sia stata notificata la dichiarazione di interesse è tenuto al rispetto degli obblighi di legge, impegnandosi alla conservazione del bene per non rischiare di subirne l'esproprio, curandone, se necessario, il restauro, e rispettando le limitazioni relative alla circolazione dei beni sul territorio nazionale e internazionale e le prescrizioni legate alla vendita e al commercio dei beni culturali [→15]. Qualora si trattasse di oggetti di eccezionale valore artistico, il proprietario deve, inoltre, cercare di garantirne la pubblica fruibilità, secondo modalità di visita da lui stabilite in accordo con il ministero. Provvisti di dichiarazione di notifica i beni vengono dunque vincolati dallo Stato, che può esercitare anche il diritto di prelazione sull'acquisto in caso di vendita, e protetti dal deperimento, dalla dispersione, dalla vendita illegittima, dal furto e da qualsiasi modifica o variazione illecita della loro condizione originaria, sottoponendo a sanzione amministrativa coloro che violano la normativa di tutela.

↓ **16** Luca della Robbia, Stemma del Tribunale della Mercanzia, 1463, terracotta invetriata, diametro 180 cm, Firenze, Orsanmichele

*Lo stemma araldico di Luca della Robbia in Orsanmichele è un bene immobile, che, pur facendo parte di un complesso architettonico di più ampie dimensioni, ha un valore storico-artistico non strettamente dipendente dal contesto cui è legato.*



→ **18** Ernesto Neto, *Ô Bicho*, 2001, Venezia, XL Esposizione Biennale

*La Biennale di Venezia è da oltre un secolo una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo. Nata nel 1895 per promuovere le tendenze artistiche contemporanee, secondo un modello pluridisciplinare, dal gennaio del 2004, grazie a un decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è trasformata in una Fondazione con autonomia di gestione e presenza di capitale privato.*



↑ **17** Scrigno in ambra e avorio, inizio sec. XVII, Firenze, Museo degli Argenti

*Grazie alle disposizioni in materia di tutela, molti beni di proprietà delle grandi famiglie nobiliari italiane, come questo portagioie appartenuto alla sposa del granduca Cosimo II, sono stati salvati dalla dispersione. Molti di questi beni, per il loro interesse storico-artistico, sono infatti confluiti nelle raccolte dei musei statali, che ne hanno garantito la conservazione.*



## I fondamenti giuridici e la legislazione artistica

La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale costituiscono, dunque, uno dei compiti fondamentali dello Stato, così come indicato anche dall'art. 9 e dal-

l'art. 117 della Costituzione italiana del 1948.

Ma, in Italia, l'attenzione ai problemi della tutela, del restauro e della conservazione ha precedenti molto antichi che risalgono addirittura al Rinascimento, anche se è solo tra fine Ottocento e inizi Novecento che si fa strada una sensibilità più storicistica e consapevole, che porta alla formulazione di apposite misure legislative in questo specifico settore.

**Le prime norme** La prima legge sulla tutela del patrimonio artistico risale al 1902 (L. 185/1902), ma solo alcuni anni dopo, con la Legge Rosadi (L. 364/1909), viene definita la nozione di «cose mobili o immobili

di interesse storico, archeologico o artistico» [→16-17] e prende forma un organico sistema di disposizioni in materia di tutela attraverso una serie di norme rimaste in vigore fino ai giorni nostri, come, per esempio, la notifica d'interesse e il diritto di prelazione dello Stato nell'acquisto di beni privati. Nasce, inoltre, in quegli anni un'amministrazione centrale e periferica specificatamente deputata alla conservazione dei beni culturali.

Durante il periodo fascista, nel 1939, il ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai si fece promotore di due leggi gemelle, la L. 1089/1939 (**Tutela delle cose d'interesse artistico e storico**) e la L. 1497/1939 (**Protezione delle bellezze naturali**) che hanno costituito il quadro di riferimento fondamentale per la politica dei beni culturali in Italia fino alla pubblicazione del Testo Unico nel 1999. Giuseppe Bottai, che beneficiò anche della collaborazione di illustri storici dell'arte come Giulio Carlo Argan e Roberto Longhi, riprese e integrò tutta la legislazione

precedente introducendo nuovi concetti, come, per esempio, l'interesse per le testimonianze di carattere etnografico e la pubblica godibilità dei beni. Fu ribadita la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della patrimonio culturale e ambientale, con un forte accentramento di tutte le funzioni presso gli uffici statali e furono, inoltre, disciplinati il ritrovamento o la scoperta di oggetti di interesse archeologico.

**Dal Testo Unico al Codice dei beni culturali e del paesaggio** Nonostante i numerosi provvedimenti che hanno messo a punto negli anni specifiche questioni legislative, si è dovuto attendere fino al 1999, con l'emanazione del **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali** (L. 490/1999), per assistere a un ripensamento di tutta la normativa precedente.

Il Testo Unico, che recepisce quasi integralmente le leggi Bottai del 1939, è stato preceduto da una lunga fase di studio e rappresenta una vera novità dal punto di vista legislativo, anche a partire dalla sua denominazione: essa indica infatti una raccolta di disposizioni vigenti in una determinata materia al fine di offrire un quadro quanto più possibile chiaro e coerente, e implica la volontà di razionalizzare provvedimenti talvolta contraddittori e disomogenei tra loro. Diviso in due capitoli fondamentali, di cui il primo è dedicato ai beni culturali, mentre il secondo a quelli ambientali e paesaggistici, il Testo comprende anche molti argomenti nuovi su cui mancavano indicazioni precise, stabilendo rigide sanzioni per chi trasgredisce agli obblighi di legge. Molta attenzione è dedicata ai temi dell'arte contemporanea [→18], dell'edilizia e dell'urbanistica, della conservazione e del restauro (di cui vengono indicate anche le procedure), della gestione dei musei e della fruizione del patrimonio, stabilendo forme di cooperazione fra Stato e privati o enti locali per lo svolgimento di attività mirate alla salvaguardia e alla conoscenza dei beni culturali, individuando con chiarezza ruoli e competenze delle singole parti.

Il Testo Unico punta a rendere il patrimonio culturale più accessibile al pubblico, anche attraverso una stretta connessione tra tutela e azioni di promozione e valorizzazione dei beni, che costituisce la vera novità del provvedimento legislativo. Si stabiliscono, dunque, i criteri per una vera e propria politica culturale del patrimonio, inteso non più solamente come un'eredità da conservare e proteggere ma come una risorsa fondamentale per la crescita e lo sviluppo socio-economico della comunità.

L'entrata in vigore il 1° maggio 2004 del **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.lgs. 41/2004) segna un ulteriore passo avanti nel riordino e nel completamento dei precedenti interventi legislativi. Pur riprendendo in gran parte quella che è la struttura del Testo Unico, con evidenti elementi di continuità, il



↑ 19 Architettura rurale, trulli nella Murgia in Puglia

nuovo Codice introduce alcuni elementi di novità alquanto significativi

Il Codice è suddiviso in cinque parti, di cui la prima dedicata alle disposizioni generali, la seconda ai beni culturali, la terza ai beni paesaggistici, la quarta alle sanzioni, la quinta alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni. Appare evidente fin dall'inizio la volontà di definire alcuni principi fondamentali in materia di beni culturali, determinando scopi e obiettivi della tutela e della valorizzazione, con un'esigenza di chiarezza che si ritrova in tutti gli articoli del Codice.

Un'altra novità è rappresentata dal superamento della tradizionale distinzione fra beni culturali e beni paesaggistici, che vengono riuniti in un quadro legislativo unitario, pur riconoscendo la necessità di alcune normative specifiche per i beni ambientali in virtù della loro natura specifica.

Si assiste, poi, a un ampliamento delle categorie di beni culturali, comprendenti anche ville, parchi, giardini, vie, piazze, siti minerari, navi e architetture rurali [→19], e a una maggiore organizzazione delle competenze e dei ruoli delle regioni e degli altri enti locali, con un decentramento di funzioni che prevede, tuttavia, una stretta collaborazione con lo Stato. Rispetto al Testo Unico, l'aspetto senza dubbio più rilevante del nuovo Codice è costituito dal diverso rapporto stabilito fra le esigenze della tutela e quelle della conoscenza, della promozione e della fruizione del patrimonio, che vengono finalmente messe su di un piano di parità, manifestando il raggiungimento di una diversa coscienza culturale nella comprensione dell'importanza e del valore dei beni culturali nonché il recepimento degli indirizzi di ambito europeo.



← 20 Inaugurazione di una stagione al teatro La Scala, Milano

→ 21 Benedetto Antelami, «Il mese di Maggio», 1196-1216 ca., marmo, Parma, Battistero

*La tutela esercitata dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Paesaggio si estende a tutti quei beni di cui è stato riconosciuto il valore storico-artistico, anche se di proprietà ecclesiastica come in questo caso.*



## Gli Enti preposti alla cura e alla tutela del patrimonio

Tra i soggetti istituzionali che, come indicato anche dalla Costituzione italiana, hanno come compito primario la responsabilità della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, un ruolo fon-

damentale spetta allo Stato che, diversamente da quanto accade in altre nazioni europee, ne costituisce anche il maggiore proprietario. È attraverso il ministero per i Beni e le Attività culturali che lo Stato italiano realizza tutte le azioni più opportune e necessarie alla realizzazione di questo importantissimo compito.

**L'istituzione del ministero** La prima tappa verso la creazione di un organismo statale deputato alla tutela e alla gestione dei beni culturali risale al 1875 con la costituzione della Direzione generale degli scavi e dei monumenti, a cui fu affiancata dal 1916 la Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. Entrambi gli uffici facevano capo al ministero dell'Istruzione pubblica.

La situazione istituzionale rimase sostanzialmente invariata per circa un secolo, fino a quando nel 1975 nacque il **ministero per i Beni culturali e ambientali** (d.p.r. 805/1975), che accentrava in un unico organismo istituzionale la gestione e la tutela dei beni storico-artistici e librari, di quelli archivistici e del settore editoriale, in precedenza suddivisi tra il ministero dell'Istruzione pubblica, il ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio.

Alla fine degli anni Novanta, la creazione del **ministero per i Beni e le Attività culturali** (D.lgs. 368/1998), non rappresenta solo un cambiamento di denominazione, ma introduce alcune importanti modifiche al quadro istituzionale, assegnando al neonato ministero nuove competenze, oltre al tradizionale compito

della tutela, tra cui la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, non solo dei beni artistici e storici, ma anche delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni, con particolare riferimento al teatro [→20], alla musica, al cinema e alle altre forme di spettacolo come la danza e il circo, a cui si aggiungono anche il turismo e lo sport. Nella stessa occasione viene anche avviato un processo di decentramento che porta alla creazione di nuovi organi periferici e definisce con chiarezza i compiti dello Stato e degli enti locali al fine di realizzare un'azione coordinata e capillare di salvaguardia e di valorizzazione del territorio.

La struttura organizzativa e il regolamento del nuovo ministero si precisano meglio negli anni successivi, attraverso una serie di norme e decreti legislativi che portano alla creazione di nuove figure istituzionali, quali le Soprintendenze regionali, all'introduzione del nuovo concetto di beni demo-etno-antropologici, a una maggiore attenzione al paesaggio, al cinema e all'arte contemporanea, a cui vengono dedicate due direzioni apposite.

Il Decreto legislativo del gennaio 2004 (D.lgs. 1/2004), ha dato il via a un'ulteriore riforma del ministero che, senza modificarne completamente l'assetto, ha cercato di renderne la struttura più snella e funzionale, aggiornandone i compiti secondo un modello europeo, con la creazione di un Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione, che ha come obiettivo la modernizzazione e l'efficienza della gestione amministrativa.

Verso un obiettivo di razionalizzazione e di maggiore efficienza gestionale delle funzioni organizzative e di supporto dell'azione amministrativa è orientato anche l'ultimo Regolamento di Organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2007, che evidenzia, oltre ad alcune novità di tipo strutturale, una crescente attenzione al problema della tutela del pae-



← **22** Coppa Nuziale detta «Barovier», 1460-70 ca., vetro e smalti policromi, Murano, Venezia, Museo Vetrario

→ **23** Elmo da gladiatore, 70-79 d.C., bronzo, h. 45, da Pompei, Napoli, Museo Archeologico



saggio e alla proprietà intellettuale e del diritto d'autore, anche in considerazione delle nuove evoluzioni tecnologiche.

**Funzioni e compiti del ministero** Gli obiettivi principali che caratterizzano le attività del ministero per i Beni e le Attività culturali, sono tre e sono chiaramente delineati anche nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per ordine di importanza, il primo obiettivo è senza dubbio quello della **tutela**, che consiste – come indica l'art. 3 del Codice – «nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio della tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio culturale» [→21].

La conoscenza dei beni da proteggere, premessa fondamentale all'azione di tutela, si realizza attraverso la **catalogazione** dei beni presenti sul territorio, così come stabilito nell'art. 17 del Codice (cfr. pp. 16-17: esempi di schede cartacee di catalogazione), in accordo con regioni, province, comuni e con la collaborazione delle Università, per favorire lo scambio delle informazioni e l'elaborazione di una banca dati nazionale. La catalogazione del patrimonio è un'attività molto importante che consente al ministero di attuare una maggiore vigilanza sui beni da proteggere, anche in caso di furto o di vendita illegittima, e di verificare lo stato di conservazione dei beni, programmando i necessari interventi di manutenzione e restauro. Un'altra delle attività fondamentali del ministero per i Beni e le Attività culturali è la **conservazione** dei beni, che si esplica, come indicato dall'art. 29 del Codice, attraverso tre azioni congiunte: la **prevenzione**, tesa a limitare le situazioni di rischio dei beni; la **manutenzione**, che si occupa del controllo e del mantenimento dell'integrità funzionale e materiale degli oggetti da conservare e, infine, il **restauro**, che comporta l'intervento diretto sul bene finalizzato alla protezione e al recupero del bene medesimo.

Non bisogna infine dimenticare l'importanza data dal nuovo Codice alle attività di **valorizzazione** del patrimonio culturale, che, come indicato all'art. 6, consistono «nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale». Poiché la valorizzazione dei beni deve essere compatibile con la funzione di tutela, il ministero persegue insieme con le regioni e altri enti pubblici territoriali il coordinamento e l'armonizzazione delle attività destinate alla promozione culturale.

**Struttura e organizzazione del ministero** L'attuale struttura del ministero per i Beni e le Attività culturali si articola intorno a un **Segretariato generale** che garantisce l'unità dell'azione amministrativa coordinando gli uffici di livello dirigenziale generale e riferendo periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

Al Segretariato generale fanno capo nove **Direzioni generali**, suddivise a seconda del settore di appartenenza, cui spetta il compito di predisporre i piani di spesa e gestire gli interventi finanziari, coordinando le attività degli organi periferici, con funzioni anche di tipo scientifico e metodologico, verificandone l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi. Queste direzioni sono:

- Direzione per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea
- Direzione per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici [→22]
- Direzione per i beni archeologici [→23]
- Direzione per gli archivi
- Direzione per i beni librari e gli istituti culturali e il diritto d'autore
- Direzione per il cinema [→24]
- Direzione per lo spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza, circo)



↑ 24 Un fotogramma dal film «Ladri di biciclette» (1948) di Vittorio De Sica

- Direzione per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
- Direzione per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

Completano la struttura centrale del ministero il **Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici** e i **comitati tecnico-scientifici di settore**, organi consultivi che con il loro parere contribuiscono a indirizzare i piani di spesa e le azioni del ministro e dei direttori generali.

Vi sono inoltre alcuni **Istituti centrali**, che per le importanti funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico svolte ai fini dell'inventariazione, della catalogazione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, e per la consulenza normativa, tecnico-scientifica e metodologica fornita alle amministrazioni pubbliche e ai privati, sono dotati di autonomia amministrativa e finanziaria. Gli Istituti centrali sono:

- l'Istituto centrale per gli archivi
- l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
- l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche
- l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
- l'Opificio delle Pietre Dure
- l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia
- l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

A questa struttura centrale corrisponde una struttura periferica che fa capo alle **Direzioni regionali per i Beni culturali e paesaggistici**, a cui è affidata la gestione e il coordinamento delle attività di tutti gli organi periferici che operano nelle diverse regioni italiane, programmandone e predisponendone i piani di intervento e verificandone la rispondenza ai programmi e agli obiettivi ministeriali. Le Direzioni regionali si

occupano inoltre di predisporre, in accordo con gli enti pubblici territoriali minori, piani di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale.

Tra gli organi periferici che rappresentano il ministero per i Beni e le Attività culturali sul territorio nazionale, oltre agli **archivi di Stato**, alle **biblioteche statali** e ai **musei nazionali**, vi sono le **Soprintendenze**, che vigilano sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei soggetti pubblici e privati, promuovono studi, restauri, campagne di catalogazione dei beni e organizzano iniziative culturali, anche in collaborazione con le Università e gli altri istituti di ricerca.

Le Soprintendenze si dividono in:

- Soprintendenza per i beni storici artistici e etnoantropologici
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
- Soprintendenza per i beni archeologici
- Soprintendenza archivistica.

Esistono inoltre alcune **Soprintendenze speciali** come le Soprintendenze per i beni archeologici di Roma e di Napoli e Pompei e quelle per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale di Roma, Napoli, Firenze, Venezia e Comuni della Gronda lagunare, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e di Firenze, il Centro per il libro e la lettura, l'Archivio centrale di Stato. Tutti questi istituti, dotati di autonomia finanziaria, sono alle dirette dipendenze del ministero.

**Regioni, province e comuni** L'art. 117 della Costituzione italiana prevede che le **regioni** possano emanare norme in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», purché non in contrasto con i principi e le direttive delle leggi dello Stato. Tuttavia, solo negli anni Settanta l'ordinamento costituzionale ha trovato un'applicazione concreta con un'azione legislativa (d.p.r. 3/1972; d.p.r. 616/1977) che si rendeva necessaria anche per la particolare situazione dei beni culturali in Italia, conservati in larga parte in musei e biblioteche di proprietà comunale.

Verso la fine degli anni Novanta, la legge Bassanini (L. 59/1997 e D.lgs. 112 /1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali) ha ampliato il campo di intervento delle regioni in materia di tutela, comprendendo progressivamente anche quelle funzioni più strettamente legate alla conoscenza, all'accessibilità e alla fruizione del patrimonio culturale. Regioni ed enti locali non sono più dunque relegati a un ruolo puramente ausiliario rispetto allo Stato, ma acquistano un ruolo attivo, definito con chiarezza, salvo restando

→ 25 Veduta dall'alto della Valle Giralda con l'Abbazia di Pomposa, Codigoro, Ferrara

*L'antico complesso abbaziale si trova lungo il percorso della Via Francigena, antica strada di pellegrinaggio, che da Canterbury (in Inghilterra) portava a Roma, valorizzata di recente da proposte di itinerari storico-culturali nelle diverse regioni che attraversa.*



forme di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali per la promozione e la valorizzazione dei beni. Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 si è compiuto un ulteriore passo avanti affidando alle regioni anche la podestà legislativa in ambito di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione delle attività culturali nel rispetto, ovviamente, di quelli che sono i principi fondamentali dello Stato.

Anche le **province** hanno compiti in materia di beni culturali e svolgono un importante ruolo di mediazione tra regioni ed enti locali. In qualità di enti territoriali, le province collaborano alla gestione diretta delle risorse culturali, con iniziative finalizzate alla conoscenza e alla divulgazione del patrimonio anche in chiave di promozione turistica del territorio [→25]. Un ruolo ugualmente importante nella gestione dei beni culturali spetta ai **comuni** che, insieme allo Stato e alla Chiesa, rappresentano i maggiori proprietari del patrimonio artistico italiano. L'attenzione per le questioni della conservazione e della valorizzazione è uno dei compiti principali degli odierni Assessorati alla Cultura, che nei comuni si occupano anche di gestire una ricca offerta culturale con l'organizzazione di mostre e altre iniziative che favoriscano il turismo e la promozione del territorio.

**Gli enti ecclesiastici** I rapporti tra Stato e Chiesa, molto tesi dopo l'unità d'Italia, trovarono una prima forma d'accordo anche in materia di beni culturali, nei cosiddetti Patti Lateranensi stipulati l'11 febbraio 1929. Dieci anni dopo, la legge Bottai 1089/1939 riprendeva la questione stabilendo una serie di regole soprattutto per ciò che attiene gli oggetti legati al culto, gli spazi e gli arredi liturgici. Tale normativa fu poi successivamente ripresa nel 1974 dalla Conferenza episcopale italiana e integrata nel 1984 dal nuovo Concordato tra Italia e Santa Sede, in cui si stabilisce che «al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno oppor-

→ 26 Altare del transetto destro, con la ricca decorazione in stucco, Maglie, Lecce, Chiesa Colegiata



tune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche».

Un ulteriore accordo tra le due istituzioni è stato raggiunto nel 1996 con la firma di un'intesa tra Stato italiano e Santa Sede (d.p.r. 571/1996) che individua con chiarezza i compiti e gli organismi coinvolti nell'attività di tutela (la Cei e i vescovi a livello locale per gli enti ecclesiastici, il ministro, i direttori generali e le Soprintendenze di settore per lo Stato) specificandone, inoltre, le modalità di interazione e coordinamento. L'obiettivo che questa nuova intesa si pone è quello di favorire la massima collaborazione tra le due istituzioni, soprattutto per quello che riguarda la catalogazione e l'inventariazione del patrimonio, gli interventi di restauro o di adeguamento delle strutture architettoniche antiche, ma anche per ciò che riguarda l'utilizzo degli spazi e dei luoghi religiosi da parte del pubblico, in modo da intraprendere e pianificare azioni comuni per la salvaguardia dei beni di proprietà ecclesiastica [→26].



↑ 27 Francesco Mazzola detto il Parmigianino, «Schiava Turca», 1531-33 ca., Parma, Galleria Nazionale

**Tipo di scheda** OA (beni storico-artistici).

**Localizzazione** Provincia: PR • Comune: Parma.

**Collocazione** Palazzo della Pilotta, Galleria Nazionale, Inv. 1147.

**Provenienza** Collezione privata del Cardinale Leopoldo de' Medici, Firenze.

**Oggetto** Ritratto di giovane donna («Schiava Turca»).

**Epoca** 1531-33 ca.

**Autore** Francesco Mazzola detto il Parmigianino (Parma 1503 - Casalmaggiore 1540).

**Materia** Olio su tavola.

**Misure** cm 68 x 53.

**Acquisizione** Permuta dalla Galleria degli Uffizi di Firenze (1928).

**Stato di conservazione** Buono.

**Condizione giuridica** Proprietà statale.

**Descrizione** Si tratta del ritratto di una giovane donna, raffigurata a mezzo busto su di uno sfondo neutro, con indosso una raffinata camicia di teletta di seta bianca e oro con candidi polsini *plissé*, e una sopravveste in seta blu dalle maniche particolarmente rigonfie sulle spalle, che si stringono al braccio, con intagli e sottili catenelle d'oro. All'altezza della vita si inserisce un grembiule, lo zinale, frequentemente utilizzato nel Cinquecento dalle giovani spose dell'Italia settentrionale, e di Venezia in particolare. La dama tiene nella mano sinistra un ventaglio fatto di piume di struzzo; i capelli sono raccolti in un raffinato copricapo, il balzo, realizzato con una maglia di fili d'oro recante al centro un cammèo con il Pegaso alato, da cui sfuggono piccole ciocche di capelli bruni, che incorniciano il volto dall'ovale perfetto. Il capo leggermente girato verso destra, la don-



↑ 28 Francesco Mazzola detto il Parmigianino, «Schiava Turca», particolare del turbante

na si volge allo spettatore con un lieve sorriso sulle labbra e uno sguardo reso più intenso dall'arco regolare delle sopracciglia.

**Iscrizione** Nessuna.


**Notizie storico-critiche** Il dipinto costituisce uno dei capolavori più noti del Parmigianino, databile all'epoca del suo ultimo soggiorno parmense. L'appellativo di «Schiava turca», dato al ritratto nel corso del Settecento, deriva dal copricapo circolare indossato dalla donna, simile a un turbante, che costituiva un accessorio di gran moda tra le nobildonne italiane dei primi trent'anni del Cinquecento, particolarmente amato dalla marchesa di Mantova Isabella d'Este. L'abito lussuoso, fatto di sete e tessuti preziosi, e gli accessori particolarmente ricercati, come il ventaglio in piume di struzzo utilizzato dalle spose veneziane, o il copricapo con l'emblema centrale del cavallo alato, simbolo di cultura e di iniziazione poetica, ermetica allegoria che allude probabilmente al casato della dama, confermano invece che si tratta di una giovane nobildonna alla moda. L'assoluta perfezione formale del volto, simbolo di una bellezza sensuale e aristocratica, che corrisponde probabilmente alla raffinatezza intellettuale del personaggio effigiato, rende ancora più intrigante ed enigmatico il mistero di questa anonima figura femminile.

Ponendo il soggetto su un fondo neutro, color terra, l'artista annulla ogni elemento di ambientazione per concentrarsi sullo sguardo intenso e lievemente ammiccante della donna, dal sorriso appena accennato, come a rivelare un momento di intima e gioiosa felicità, dovuto forse a un matrimonio imminente, che pare confermato dalla presenza dello zinale tra i vari accessori dell'abbigliamento.

**Restauri** R. Pasqui (1954-55); Laboratorio Soprintendenza P.S.A.E. di Parma (1963-64).

**Bibliografia** A. Coliva, in *La Galleria Nazionale di Parma*, Milano 1998, pp. 43-45; M.C. Chiusa, *Il Parmigianino*, Milano 2001, pp. 96-97, 214-15; M. Vaccaro, *Il Parmigianino*, Torino 2002, pp. 204-5 (con bibliografia specifica precedente); L. Fornari Schianchi, in *Parmigianino e il Manierismo Europeo*, catalogo mostra, Milano 2003, p. 230.

**Mostre** *Mostra d'arte italiana*; Londra 1930; *Mostra del Correggio*, Parma 1937; *Mostra parmense di dipinti noti ed ignoti dal XIV al XVIII secolo*, Parma 1948; *Restauri d'arte in Italia*, Roma 1965; *Parmigianino e il Manierismo Europeo*, Parma-Vienna 2003.



↑ ↗ **29-30** Antonio Pisano detto Pisanello, «Medaglia di Leonello d'Este», *recto* e *verso*, 1444, bronzo a fusione, diam. mm 101, Milano, Civiche Raccolte Numismatiche del Castello Sforzesco

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tipo di scheda</b>         | N (beni numismatici).  |
| <b>Localizzazione</b>         | Provincia: MI • Comune: Milano.  |
| <b>Collocazione</b>           | Castello Sforzesco, Civiche Raccolte Numismatiche, Inv. M.O.9.554, cat. 404.         |
| <b>Provenienza</b>            | Raccolte ducali.   |
| <b>Oggetto</b>                | Medaglia, Ritratto di Leonello d'Este.   |
| <b>Epoca</b>                  | 1444.  |
| <b>Autore</b>                 | Antonio di Puccio Pisano, detto Pisanello (Pisa (?) 1395 ca. - Napoli (?) 1455 ca.). |
| <b>Materia</b>                | Bronzo, fusione.   |
| <b>Misure</b>                 | Diametro mm 101.   |
| <b>Acquisizione</b>           | Dalla Collezione Taverna.  |
| <b>Stato di conservazione</b> | Buono.   |
| <b>Condizione giuridica</b>   | Proprietà Comune Milano.   |

**Descrizione** La medaglia reca sul recto il ritratto di Leonello d'Este, marchese di Ferrara, Modena e Reggio dal 1441 fino al 1450, anno della sua morte, raffigurato di profilo col busto volto a sinistra, il naso aquilino, i capelli corti ricci e rigonfi sulla nuca, e con indosso una raffinata giarnea in broccato di seta ricamato. Sul verso della medaglia compare in primo piano un leone di profilo volto verso destra che legge uno spartito musicale retto di fronte a lui da un piccolo genio alato; alle sue spalle, più arretrata in secondo piano, si trova un'aquila, emblema del casato estense, appollaiata su di un ramo secco che sporge da uno sperone roccioso. Al centro della scena un pilastro reca la tradizionale impresa estense della vela con sotto la data 1444 in numeri romani.

**Iscrizioni** *Recto*: LEONELLVS | MARCHIO | ESTE | NSIS (a sinistra e a destra del busto su due righe); · GE[NER]R[EGIS]AR[AGONUM] · (lungo il bordo in altro sopra il ritratto); · D[OMINUS] · FERRARIE · REGII · ET · MVTINE · (imposta sul margine inferiore della medaglia).  
*Verso*: · M ? | CCCC | XLIIII (sul pilastro al centro della scena su tre file orizzontali); · OPVS · | PISANI · | PICTORIS · (a destra del pilastro su tre file orizzontali).

**Notizie storico-critiche** Realizzata nel 1444, in occasione delle nozze di Leonello d'Este con Maria d'Aragona, figlia naturale di Alfonso d'Aragona, la medaglia era destinata a celebrare un'unione matrimoniale che sanciva anche un importante legame politico tra Ferrara e il Regno di Napoli. Firmata e datata sul verso, la medaglia è una delle più celebri tra quelle realizzate da Pisanello: il formato più ampio rispetto alle medaglie precedenti consente infatti all'artista di comporre l'immagine con grande armonia ed equilibrio formale, raggiungendo un risultato di raffinata eleganza. Grazie al notevole rilievo del modellato, la figura del marchese si impone con evidenza sul fondo neutro, marcata da una linea di contorno nitida, che evidenzia nell'espressione del volto una carattere fermo e volitivo. Per la prima volta i caratteri epigrafici sono disposti non solo intorno al bordo della medaglia ma anche orizzontalmente ai due lati del busto. Sul verso della medaglia l'artista riesce a fondere con grande maestria l'impresa araldica estense con l'elemento naturalistico, realizzando una particolarissima allegoria dell'amore coniugale: il fiero leone viene infatti ammansito da un piccolo cupido alato che gli sta insegnando a cantare. Ovvio appare l'identificazione tra il leone, simbolo di forza e di potere, ma anche di nobiltà d'animo, con Leonello, vinto dalla musica e dall'amore: oltre a richiamare nel nome quello dell'animale, Leonello presenta, infatti, nel ritratto sul recto, una chioma assai poco naturale, gonfia e riccia proprio come la criniera di un leone. L'aquila sullo sfondo, interpretata talvolta come un avvoltoio, simbolo di morte che contrasta con la prospettiva di futura felicità dell'amore e del matrimonio, rappresenta con più probabilità l'antico emblema della casata estense, la cui impresa, con le vele gonfiate dal vento, si trova sopra il pilastro a fianco.

**Restauri** Nessun restauro documentato.  
**Bibliografia** R. Martini, in *Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L'arte a Ferrara nell'età di Borso d'Este*, catalogo mostra, Ferrara 2007, pp. 195-196 (con bibliografia specifica precedente).  
**Mostre** *Pisanello*, Verona, Museo di Castelvecchio, 8 settembre - 8 dicembre 1996; *Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L'arte a Ferrara nell'età di Borso d'Este*, Ferrara, Palazzo dei Diamanti - Palazzo Schifanoia, 23 settembre 2007 - 6 gennaio 2008.